

NORME REGOLAMENTARI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI E SICUREZZA E SALUBRITA' DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Premesse

Il presente atto reca norme regolamentari di attuazione e specificazione relative agli uffici e ai servizi in relazione all'organizzazione del sistema di miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori e della sicurezza e salubrit  degli ambienti di lavoro

Art. 1. Disposizioni legislative e regolamentari ed individuazione del datore di lavoro

Il Decreto Legislativo 9/4/2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, d'ora in poi chiamato D.Lgs. 81, emanato in attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, all'art. 18¹ co. 1 lett. p) pone a carico del Datore di Lavoro la valutazione dei rischi presenti e la conseguente redazione di un documento ex art. 28 co.2² D.Lgs. 81 contenente:

- una relazione sulla valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonch  dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che

¹ D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attivit  di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attivit  secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(...) p) elaborare il documento di cui all'[articolo 26](#), comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53](#), comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento   consultato esclusivamente in azienda; (...)

² D.Lgs. 81/2008 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

(...)

2. Il documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, pu  essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'[articolo 53](#), su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'[articolo 53](#), di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonch , ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivit  lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento   rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicit , brevitt  e comprensibilit , in modo da garantirne la completezza e l'idoneit  quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonch  dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che

(...)



capacit 

n  187850

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento; in ciò coadiuvato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'art. 33³ del medesimo decreto, d'ora in poi chiamato Responsabile del S.P.P. e dal medico competente ex art. 29 co. 1⁴ D.Lgs. 81.

Nell'organizzazione interna della Provincia della Spezia, il dirigente costituisce l'organo che dirige l'ufficio provinciale di livello più elevato ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 165/2001, lo stesso gestisce le risorse istituzionali, finanziarie e tecnologiche, è dotato di autonomia operativa, patrimoniale e contabile, nei limiti dei programmi annuali, degli stanziamenti assegnati e del P.E.G. e provvede di conseguenza, per quanto di sua competenza, anche alla gestione della sicurezza. Con decreto del Presidente della Provincia è individuato come **“Datore di Lavoro” dell'Ente**, di cui al predetto D.Lgs. 81, una figura deputata al coordinamento dei Dirigenti e, ove nominato, il Direttore Generale, oppure il Segretario Generale. Il Presidente può individuare ulteriori figure di **Datore di Lavoro di sedi autonome** tenuto conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività; quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: i centri di formazione professionale, i centri per l'impiego, le aziende sperimentali, i poli di eccellenza. Il provvedimento deve fare esplicito riferimento alla facoltà qui espressa. Il Datore di Lavoro individuato dal Presidente provvederà ad attribuire le deleghe ex art. 16 D.Lgs. 81⁵ ed a definire le nomine di cui al presente atto, oltre ad individuare le

³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 33. Compiti del servizio di prevenzione e protezione**

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
 - a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
 - b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'[articolo 28](#), comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
 - c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 - d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
 - e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'[articolo 36](#).
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi**

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'[articolo 41](#).
(...)

⁵ **D.Lgs. 81/2008 Art. 16. Delega di funzioni**

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'[articolo 30, comma 4](#).
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in ma medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente funzioni delegate.



sedi di lavoro relative.

Art. 2. Finalità e criteri

L'articolazione e la distribuzione territoriale delle sedi di lavoro del personale provinciale, nonché la diversità e la complessità delle attività di competenza che vi si esercitano impongono la necessità che l'organizzazione delle attività per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nei termini precisati al precedente art. 1, tenga conto di tali fattori. Il presente atto ha una duplice finalità da un lato rende più incisive talune funzioni e compiti di controllo, a carico del Datore di Lavoro, per la sicurezza dei luoghi e delle attrezzature di lavoro, per l'efficienza dei presidi antincendio, nonché per la gestione delle emergenze, e individua quindi l'organizzazione dell'Ente; dall'altro individua i compiti e le attività che il datore di lavoro trasferirà ai dirigenti, mediante il ricorso all'istituto della "delega di funzioni", che saranno redatte successivamente secondo il disposto dell'art. 16 del D.Lgs. 81. Il ricorso alla delega è previsto e suggerito in giurisprudenza quando la complessità dell'attività non consente al suo titolare di attendere personalmente alla costante e puntuale applicazione delle norme.

Nel rispetto dell'art. 2⁶ co.1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008 ad ogni dirigente sarà annualmente assegnata in sede di attribuzione del PEG, una specifica risorsa per l'attuazione delle attività oggetto del presente regolamento. In particolare saranno assegnati un capitolo per acquisto beni ed uno per acquisto servizi. Di tali risorse potrà liberamente disporre il datore di lavoro per le medesime finalità.

Al fine di porre il datore di lavoro nella condizione di conoscere l'esatto ammontare delle risorse disponibili, ogni dirigente ha l'obbligo di rendicontare immediatamente al datore di lavoro, ogni singolo impegno di spesa assunto sui capitoli in parola.

Art. 3. Compiti ed attribuzioni del Datore di Lavoro non delegate

Rimangono nelle dirette attribuzioni del Datore di Lavoro tutti i compiti e le funzioni non specificamente delegabili col presente atto. In particolare, rimangono a carico del Datore di Lavoro le attività non delegabili di cui all'art. 17⁷ del D.Lgs. 81/2008, relative alla valutazione dei rischi per la sicurezza e per la salute dei

⁶ **D.Lgs. 81/2008 Art. 2. Definizioni**

1. (...)b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo; (...)

⁷ **D.Lgs. 81/2008 Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non delegabili**

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'*articolo 28*;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.



n° 187850

lavoratori, alla conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, alla designazione del Responsabile del S.P.P. stabilendo sin d'ora che l'incarico sarà coperto dalle disponibilità di bilancio assegnato al PEG del settore 6 "Lavori Pubblici e Patrimonio", in particolare nell'ambito della valutazione dei rischi il datore di lavoro deve considerare:

a. le funzioni di cui agli artt. 181⁸, 182⁹, 183¹⁰, 184¹¹, 185¹² e 186¹³ del D.Lgs. 81 relative all'individuazione nella valutazione dei rischi, di tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici;

8

D.Lgs. 81/2008 Art. 181. Valutazione dei rischi

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'[articolo 28](#), il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul documento di valutazione di cui all'[articolo 28](#), essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.

⁹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 182. Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi**

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

¹⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 183. Lavoratori particolarmente sensibili**

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'[articolo 182](#) alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

¹¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 184. Informazione e formazione dei lavoratori**

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli [articoli 36](#) e [37](#), il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
 - a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
 - b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
 - c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
 - d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
 - e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
 - f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
 - g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

¹² **D.Lgs. 81/2008 Art. 185. Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'[articolo 41](#), ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.
2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:
 - a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
 - b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
 - c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

¹³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 186. Cartella sanitaria e di rischio**

1. Nella cartella di cui all'[articolo 25](#), comma 1, lettera c), il medico competente riporta i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro e le misure di prevenzione e protezione.



n° 187850

- b. le funzioni di cui agli artt. 206¹⁴ e 209¹⁵ del D.Lgs. 81/2008 relative all'individuazione nella valutazione dei rischi dei livelli di campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori;
- c. la trasmissione della valutazione dei rischi al medico competente affinché possa effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 211¹⁶ del D.Lgs. 81/2008;
- d. le funzioni di cui all'art. 216¹⁷ del D.Lgs. 81/2008 relative all'individuazioni nella valutazione dei rischi delle prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono

¹⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 206. Campo di applicazione**

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'[articolo 207](#), durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

¹⁵ **D.Lgs. 81/2008 Art. 209. Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi**

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 181](#), il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.
2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'[articolo 208](#), il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla *raccomandazione 1999/519/CE* del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'[articolo 181](#), il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;
 - b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'[articolo 208](#);
 - c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
 - d) qualsiasi effetto indiretto quale:
 - 1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
 - 2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
 - 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
 - 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
 - e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
 - h) sorgenti multiple di esposizione;
 - i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'[articolo 210](#).

¹⁶ **D.Lgs. 81/2008 Art. 211. Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'[articolo 183](#), tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'[articolo 182](#), sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'[articolo 208](#), comma 2 a meno che la valutazione effettuata a norma dell'[articolo 209](#), comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.

¹⁷ **D.Lgs. 81/2008 Art. 216 Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi**

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 181](#), il datore di lavoro valuta le radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione deve essere conforme alle norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni



li delle
e norme
nale per

n° 187850

derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute;

e. le funzioni di cui agli artt. 223¹⁸ e 224¹⁹ del D.Lgs. 81/2008 relative all'individuazione nella valutazione dei rischi delle prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici;

l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le buone prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
 - a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;
 - b) i valori limite di esposizione di cui all'[articolo 215](#);
 - c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;
 - d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;
 - e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
 - f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
 - g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;
 - h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;
 - i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;
 - l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;
 - m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli [articoli 217](#) e [218](#).

¹⁸ D.Lgs. 81/2008 Art. 223. Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'[articolo 28](#), il datore di lavoro determina preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
 - a) le loro proprietà pericolose;
 - b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei [decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52](#), e [14 marzo 2003, n. 65](#), e successive modifiche;
 - c) il livello, il modo e la durata della esposizione;
 - d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li contengono o li possono generare;
 - e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
 - f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'[articolo 224](#) e, ove applicabile, dell'[articolo 225](#). Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai [decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52](#), e [14 marzo 2003, n. 65](#), e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

¹⁹ D.Lgs. 81/2008 Art. 224. Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 15](#), i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi sono valutati e prevenuti mediante le seguenti misure:
 - a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;



n° 187850

- f. le funzioni di cui all'art. 236²⁰ del D.Lgs. 81/2008 relative alla valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- g. le funzioni di cui all'art. 249²¹ del D.Lgs. 81/2008 relative alla valutazione dei rischi dovuti alla presenza di polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura ed il grado di esposizione e le misure preventive e protettive da attuare;
- h. le funzioni di cui all'art. 271²² del D.Lgs. 81/2008 relative alla valutazione dei rischi dovuti alla esposizione ad agenti biologici;

- b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
- c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
- d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- e) misure igieniche adeguate;
- f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
- g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli [articoli 225, 226, 229, 230](#).

²⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 236. Valutazione del rischio**

- Fatto salvo quanto previsto all'[articolo 235](#), il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'[articolo 17](#).
- Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.
- Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
- Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 29](#), comma 5, sono integrati con i seguenti dati:
 - le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;
 - i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
 - il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
 - l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
 - le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
 - le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
- Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'[articolo 50](#), comma 6.

²¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 249. Valutazione del rischio**

- Nella valutazione di cui all'[articolo 28](#), il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
- Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli [articoli 250, 251](#), comma 1, [259](#) e [260](#), comma 1, nelle seguenti attività:
 - brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
 - rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
 - incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
 - sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
- La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

²² **D.Lgs. 81/2008 Art. 271. Valutazione del rischio**

- Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'[articolo 17](#), comma 1, tiene conto delle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:



n° 187850

i. le funzioni di cui agli artt. 290²³ e 294²⁴ del D.Lgs. 81/2008 relative alla valutazione dei rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive;

Restano in capo al datore di lavoro anche le seguenti funzioni:

j. le funzioni di cui all'art. 18²⁵ co. 1 lett. a) del D.Lgs. 81 relative alla nomina del medico competente, stabilendo sin d'ora che l'incarico sarà coperto dalle disponibilità di bilancio assegnato al PEG del settore 1 "Organizzazione e Amministrazione generale" o comunque denominato;

- a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'[articolo 268](#), commi 1 e 2;
 - b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
 - c) dei potenziali effetti allergici e tossici;
 - d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
 - e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;
 - f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli [articoli 273, 274](#), commi 1 e 2, [275](#), comma 3, e [279](#), qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'[articolo 17](#) è integrato dai seguenti dati:
- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
 - b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
 - c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
 - d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
 - e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

²³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione**

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'[articolo 17](#), comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
 - a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
 - b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
 - c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
 - d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

²⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni**

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'[articolo 290](#) il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
 - a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
 - b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
 - c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
 - d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
 - e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
 - f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17](#),

²⁵ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**



k. le funzioni di cui all'art. 18²⁶ co. 1 lett. b) e dell'art. 43²⁷ co. 1 lett. b) del D.Lgs. 81 relative alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell'emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici individuati²⁸.

l. le funzioni di cui all'art. 18²⁹ co. 1 lett. l) e agli artt. 36³⁰ co. 1, 2 e 3 e 37³¹ del D.Lgs. 81 relative agli

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;

²⁶ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(...) b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; (...)

²⁷ **D.Lgs. 81/2008 Art. 43. Disposizioni generali**

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

(...)

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera b); (...)

²⁸ **D.M. 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro” Art. 3 comma 1 lettera e)** nonché i relativi allegati ed in particolare: Allegato II “Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi” e Allegato VI “Controlli e manutenzioni sulle misure di protezione antincendio”, disciplinano le attività di sorveglianza, controllo periodico e manutenzione ordinaria volta al mantenimento in efficienza delle strutture e degli impianti tecnologici, al fine di ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi, nonché di limitarne le conseguenze alle persone ed alle cose, qualora gli stessi si verificchino.

²⁹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli [articoli 36 e 37](#); (...)

³⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 36. Informazione ai lavoratori**

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli [articoli 45 e 46](#);
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all' [articolo 3](#), comma 9. (...)

³¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

(...) 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al presente decreto deve avvenire mediante l'accordo di cui al comma 2.

4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di nuovi assunti;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;



n° 187850

obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori che svolgono le attività di cui alla precedente lett. j) stabilendo sin d'ora che l'incarico sarà coperto dalle disponibilità di bilancio assegnato al PEG del settore 11 "Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale" o comunque denominato;

m. le funzioni di cui all'art. 18³² co. 1 lett. o) del D.Lgs. 81 relative alla consegna tempestiva del DVR agli RLS su loro richiesta;

n. le funzioni di cui all'art. 18³³ co. 1 s) del D.Lgs. 81 relative alla consultazione degli RLS ex art. 50³⁴ co. 1 lett. b), c) e d) D.Lgs. 81;

o. le funzioni di cui all'art. 18³⁵ co. 1 lett. v) e all'art. 35³⁶ del D.Lgs. 81 relative alla riunione periodica;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.

6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.

(...) 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

(...)13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.

(...)

32 (...) o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'[articolo 53](#), comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

33 **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...)s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'[articolo 50](#); (...)

34 **D.Lgs. 81/2008 Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- (...)
- b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'[articolo 37](#);
- (...)

35 **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'[articolo 35](#);

36 **D.Lgs. 81/2008 Art. 35. Riunione periodica**

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;
- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:

- a) il documento di valutazione dei rischi;
- b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;



- p. le funzioni di cui all'art. 18³⁷ co. 1 lett. z) del D.Lgs. 81 relative all'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi;
- q. le funzioni di cui all'art. 18³⁸ co. 2 e all'art. 31³⁹ co. 1 del D.Lgs. 81 relative al servizio di prevenzione e protezione;
- r. le funzioni di cui all'art. 45⁴⁰ del D.Lgs. 81 relative al Servizio di Primo Soccorso aziendale e di assistenza medica di emergenza, con particolare riguardo all'attuazione delle procedure predisposte dal Responsabile del S.P.P. per le sedi lavorative di competenza;

Art. 4 Oggetto della delega e destinatari

Con riferimento alle risorse istituzionali, strumentali e tecnologiche assegnate a ciascun dirigente, le funzioni, i compiti e le attività di competenza del Datore di Lavoro con il presente atto vengono formalmente individuati e saranno delegati con specifico atto, nel rispetto delle vigenti norme legislative e regolamentari e di seguito

-
- c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

³⁷ D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

(...) z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; (...)

³⁸ D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- (...)2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

³⁹ D.Lgs. 81/2008 Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'[articolo 34](#), il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo. (...)

⁴⁰ D.Lgs. 81/2008 Art. 45. Primo soccorso

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal [decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388](#) e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in [n. 15 luglio 2003, n. 388](#) e successive modificazioni.



n° 187850

indicati.

4.1) Oggetto delle deleghe di funzioni ai Dirigenti

Si precisa che per “**ambienti di lavoro**” devono intendersi tutti i luoghi di lavoro, assegnati e/o utilizzati dal personale degli uffici e servizi assegnati ai Dirigenti, destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno delle sedi lavorative, nonché ogni altro luogo nell’area di pertinenza della sede, ovvero dell’Unità Produttiva, comunque accessibile per il lavoro (depositi, magazzini, ecc.). Dalla predetta definizione rimangono esclusi esplicitamente i luoghi di lavoro attribuiti direttamente ad altri Dirigenti, ad esempio al Dirigente responsabile della sede lavorativa sono assegnate le vie di esodo (corridoi, scale, rampe e ascensori), gli accessi esterni, gli spazi comuni (atrii e disimpegni), i servizi igienici. Per l’attuazione delle funzioni loro delegate, i Dirigenti, consultato ove occorra il Responsabile del S.P.P., si avvalgono dell’opera dei Responsabili delle Squadre di Emergenza e degli addetti alle Squadre di Emergenza, nominati dal Datore di Lavoro per ciascuna delle sedi lavorative di competenza. Possono inoltre avvalersi dell’opera di personale subordinato assegnato ai servizi di propria competenza, di ciò appositamente incaricato, nel rispetto delle professionalità, delle qualifiche e delle competenze specifiche del personale assegnato. Relativamente agli ambienti di lavoro di propria competenza, come individuati dall’all. 29 al DVR, ai Dirigenti saranno delegate:

- a. tutte le funzioni indistintamente e variamente richiamate nel D.Lgs. 81, ad eccezione di quelle che ai sensi dell’art. 3 del presente regolamento restano in capo al datore di lavoro, nonché le disposizioni normative richiamate nel D.Lgs. 81 o che ad esso fanno riferimento, relative all’attuazione, nell’ambito delle risorse finanziarie annualmente attribuite col P.E.G., delle misure di prevenzione e di protezione specificamente individuate dal Datore di Lavoro tramite il Responsabile del S.P.P. a seguito della valutazione dei rischi dallo stesso effettuata negli ambienti di lavoro di rispettiva competenza e quindi riportate nel “documento di valutazione dei rischi” di cui all’art. 28 comma 2⁴¹ del D.Lgs. 81;
- b. l’attuazione di tutti gli interventi individuati dal Datore di Lavoro tramite il Responsabile del S.P.P., ad integrazione o chiarimento delle misure di prevenzione predette, volte ad eliminare o, quando ciò non risulti possibile, a ridurre al minimo i rischi rilevati negli ambienti di lavoro di rispettiva competenza;
- c. l’attuazione di tutti gli interventi di ordinaria manutenzione, segnalati dal Responsabile del S.P.P. e dai Responsabili delle Squadre di Emergenza, che si rendono necessari per mantenere i luoghi di lavoro di propria

⁴¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 28.** *Oggetto della valutazione dei rischi*

(...) 2. Il documento di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'*articolo 53*, su supporto informatico e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini de
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o
sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere: (...)



competenza in condizioni di efficienza, igiene e sicurezza;

d. l'accertare che il Responsabile della Squadra di Emergenza richieda con tempestività al Dirigente del settore "Lavori pubblici e Patrimonio" o comunque denominato (per le sedi di lavoro di proprietà provinciale) o al proprietario (per le sedi di lavoro prese in locazione da terzi) la realizzazione degli interventi, eccedenti l'ordinaria manutenzione, che si rendessero necessari;

e. l'adozione di tutte le iniziative di carattere organizzativo volte a rimuovere le anomalie e le carenze rilevate negli ambienti di lavoro di competenza e segnalate dal Responsabile del S.P.P. e dai Responsabili delle Squadre di Emergenza;

f. la comunicazione al Responsabile del S.P.P. le eventuali modifiche strutturali, impiantistiche, organizzative e di redistribuzione degli uffici intervenute, al fine di consentire allo stesso il costante aggiornamento del 'piano di emergenza' e/o del 'piano di evacuazione' della sede lavorativa di competenza;

g. la distribuzione degli arredi e l'ubicazione delle attrezzature di lavoro direttamente utilizzate dai lavoratori attribuiti, nell'ambito dei locali assegnati e/o utilizzati, rispetto agli spazi di sicurezza necessari per garantire una rapida evacuazione ed ai principi ergonomici richiamati nel D.Lgs. 81;

h. le disposizioni relative alla riduzione dei materiali combustibili nei luoghi di lavoro di competenza, espressi in Kg. di prodotti della carta (risme, faldoni, scatole di cartone, ecc.), di arredi in legno (armadi, scaffali, scrivanie, tavoli, sedie ed arredi vari, ecc.), nei quantitativi indicati dal Responsabile del S.P.P. e dai Responsabili delle Squadre di Emergenza;

In particolare saranno delegate:

i. le funzioni di cui all'art. 18⁴² co. 1 lett. d) e di cui all'art. 77⁴³ del D.Lgs. 81/2008, relative alla fornitura

⁴² **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'*articolo 3*, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(...) d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; (...)

⁴³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 77. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:

a) entità del rischio;

b) frequenza dell'esposizione al rischio;

c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;

d) prestazioni del DPI.

3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'*articolo 79*, comma 1, lettera a), provvede alla formazione del piano di emergenza e all'*articolo 76*.

4. Il datore di lavoro:

e alla manutenzione dei D.P.I. e anche coadiuvato dai preposti, all'utilizzo, all'informazione ed alla formazione dei lavoratori assegnati agli uffici di rispettiva competenza circa il loro uso corretto e la loro funzione;

j. le funzioni di cui all'art. 18⁴⁴ co. 1 lett. e) ed f) del D.Lgs. 81/2008, relative alla limitazione degli accessi alle zone in cui i lavoratori sono esposti ad un rischio grave e specifico (centrali termiche, cabine elettriche, centrali antincendio, depositi di liquidi e sostanze infiammabili e/o combustibili, ecc.) ed all'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme specifiche e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione (rispetto da parte di tutti i lavoratori delle norme di comportamento antincendio e delle norme di igiene, addestramento dei lavoratori sull'uso dei D.P.I. in loro dotazione, ecc.);

k. le funzioni di cui all'art. 18⁴⁵ co. 1 lett. h), i) e m) e dell'art. 43⁴⁶ comma 1, lettere c), d), e) e comma 4 del D.Lgs. 81 relative alle misure di controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, quelle necessarie

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:

a) per ogni DPI che, ai sensi del *decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475*, appartenga alla terza categoria;

b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

⁴⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'*articolo 3*, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(...) e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

⁴⁵ (...) h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; (...)

⁴⁶ **D.Lgs. 81/2008 Art. 43. Disposizioni generali**

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'*articolo 18*, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

(...) c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per il proprio pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

(...) 4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.



n° 187850

ai fini della prevenzione incendi e per l'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, con particolare riguardo all'attuazione delle procedure previste nei piani di emergenza delle sedi lavorative di competenza ed all'aggiornamento degli stessi e dei piani di evacuazione, con il supporto del Responsabile del S.P.P., ogniqualvolta modifiche strutturali, impiantistiche, organizzative o di redistribuzione degli uffici vadano a modificare i contenuti di quelli già predisposti;

l. le funzioni di cui all'art. 18 co. 1 lett. l) del D.Lgs. 81 relative agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento per la mansione svolta dei lavoratori non già di specifica competenza e attribuzione del datore di lavoro ai sensi del precedente art. 3 lett. k);

m. le funzioni di cui all'art. 18⁴⁷ co. 1 lett. n) del D.Lgs. 81;

n. le funzioni di cui all'art. 18⁴⁸ co. 1 lett. q) del D.Lgs. 81, relative all'adozione dei provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione e/o deterioramento dell'ambiente esterno;

o. le funzioni di cui all'art. 18⁴⁹ co. 1 lett. t) del D.Lgs. 81/2008, relative alle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, quelle necessarie ai fini della prevenzione incendi e per l'evacuazione dei lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, con particolare riguardo all'attuazione delle procedure previste nei 'piani di emergenza' delle sedi lavorative di competenza ed all'aggiornamento degli stessi e dei 'piani di evacuazione', con il supporto del Responsabile del S.P.P., ogniqualvolta modifiche strutturali, impiantistiche, organizzative o di redistribuzione degli uffici vadano a modificare i contenuti di quelli già predisposti;

p. le funzioni di cui all'art. 18⁵⁰ co. 1 lett. bb) e all'art. 42⁵¹ co. 1 del D.Lgs. 81 relative alla necessità del

⁴⁷ (...) n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

⁴⁸ (...) q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio; (...)

⁴⁹ **Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'[articolo 3](#), e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

(...) t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 43](#). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

⁵⁰ (...) bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. (...)

⁵¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 42. Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica**

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), in relazione ai casi in cui il datore di lavoro attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specificata, deve adibire il lavoratore a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente



comma 6,
sibile, a

n° 187850

giudizio di idoneità per i lavoratori al fine di adibirli alla mansione specifica, nonché all'attuazione delle misure indicate dal medico competente, sulla base delle informazioni pervenute da parte del dirigente responsabile della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 4.5 lett. d) del presente regolamento;

q. le funzioni di cui all'art. 18⁵² co. 3-bis relative alla vigilanza sull'adempimento degli obblighi dei preposti, dei lavoratori dei progettisti;

r. le funzioni di cui all'art. 18⁵³ co. 3-bis relative alla vigilanza sull'adempimento degli obblighi dei fabbricanti e fornitori, degli installatori, nel caso abbia gestito direttamente gli specifici contratti;

s. le funzioni di cui all'art. 26⁵⁴ del D.Lgs. 81/2008, in caso di affidamento di lavori, servizi e

⁵² **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli [articoli 19, 20, ...](#) ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. (...)

⁵³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli [articoli ... 22, 23, 24 e ...](#) ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. (...)

⁵⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione**

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'[articolo 6](#), comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell'[articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445](#);

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'[articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali. (...)

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure a possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007, il datore di lavoro deve essere indicato entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso di esecuzione, dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori.



n° 187850

forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, nonché l'adozione nei confronti dei soggetti terzi legati alla Provincia da contratti di appalto, dei provvedimenti necessari a rimuovere le situazioni di rischio;

t. le funzioni di cui all'art. 64⁵⁵, comma 1, lettere a), c), d) del D.Lgs. 81, con le precisazioni contenute nell'allegato II⁵⁶ del D.M. 1998, per la verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro di propria competenza anche mediante la segnalazione di qualsiasi anomalia al Dirigente del settore "Lavori pubblici e

livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), come da ultimo modificate dall'[articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123](#), trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

⁵⁵ **D.Lgs. 81/2008 Art. 64. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'[articolo 63](#), commi 1, 2 e 3;
- (...)
- c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
- (...)

⁵⁶ **D.M. 10 Marzo 1998 ALLEGATO II MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITA' DI INSORGENZA DEGLI INCENDI**

2.1- GENERALITA'

(...) B) MISURE DI TIPO ORGANIZZATIVO- GESTIONALE:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.

2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI

A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:

- a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
- b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
- c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;
- d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
- h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
- i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o mancato utilizzo di portacenere;
- k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
- l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.

Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
- utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- presenza di fumatori;
- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate.

2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI FACILMENTE CO...

SINCERT

SINCERT



n° 187850

Patrimonio” o comunque denominato (per le sedi di lavoro di proprietà provinciale) o al proprietario (per le sedi di lavoro prese in locazione da terzi);

u. le funzioni di cui all’art. 3⁵⁷, comma 1, lettera a) c), d) e f) del D.M. 1998, relative alle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio volte a ridurre la probabilità di insorgenza dell’incendio, con i criteri di cui all’allegato II, IV, V e VI al predetto decreto;

v. le funzioni di cui all’art. 71⁵⁸ co. 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11, del D.Lgs. 81/2008 per il corretto uso delle

Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell’attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.

I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.

I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

(...)

2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi. di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO

Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:

a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;

b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;

c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;

d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.

(...)

2.10 - AREE NON FREQUENTATE

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.

2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio.

In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;

b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;

c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;

d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;

e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri,

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengono a conoscenza.

⁵⁷ **D.M. 10 Marzo 1998 Art. 3.** Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:

a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'allegato II;

(...) c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato IV;

d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'allegato V;

f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo

⁵⁸ **D.Lgs. 81/2008 Art. 71.** *Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate



to VII.

salute e
pimento

attrezzature di lavoro nelle predette sedi lavorative e all'art. 73⁵⁹ del D.Lgs. 81 relative alla informazione, formazione e addestramento circa l'utilizzo delle attrezzature, con particolare riferimento all'impiego delle scale portatili di cui all'art. 113⁶⁰ co. 3;

sulla base di quanto riportato nel D.V.R.:

w. le funzioni di cui all'art. 80⁶¹ co. 1 del D.Lgs. 81 relative ai rischi di natura elettrica;

delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

- a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
- b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
- c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;
- d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'[articolo 70](#) e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

(...)

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro, secondo le indicazioni fornite dai fabbricanti ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida, provvede affinché:

a) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

b) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. ad interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività

c) gli interventi di controllo di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

(...)

⁵⁹ D.Lgs. 81/2008 Art. 73. Informazione, formazione e addestramento

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli [articoli 36](#) e [37](#) il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano informazioni e istruzioni relative alla sicurezza relativamente:

- a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;



n° 187850

- x. le funzioni di cui all'art. 80⁶² co. 3 e 3-bis del D.Lgs. 81 relative all'adozione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti;
- y. le funzioni di cui all'art. 85⁶³ co.1 e 2 del D.Lgs. 81 relativi alla protezione dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive;
- z. le funzioni di cui all'art. 163⁶⁴ e 164⁶⁵ del D.Lgs. 81, relative alla installazione e conservazione di apposita segnaletica di sicurezza negli ambienti di lavoro di competenza e pertinenti le attrezzature di lavoro

b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'**articolo 71**, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

⁶⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 113. S c a l e**

(...)

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:
 - a) dispositivi antistrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
 - b) ganci di trattenuta o appoggi antistrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b) del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
 - a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
 - b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
 - c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
 - d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura;
 - e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
 - f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
 - b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
 - c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
 - d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

⁶¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 80. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da materiali, dalle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare
 - a) contatti elettrici diretti;



iego dei

n° 187850

utilizzate, con cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione e di pericolo conformi ai requisiti richiesti nel medesimo decreto, nonché alla informazione e formazione su detta segnaletica;

aa. le funzioni di cui agli artt. 168 e 169⁶⁶ del D.Lgs. 81, relative alla movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori assegnati agli uffici di rispettiva competenza, secondo le indicazioni e con le precisazioni indicate nell'allegato VI al predetto decreto;

bb. tutte le funzioni di cui al Titolo VIII capo II del D.Lgs. 81/2008 e norme legislative collegate,

-
- b) contatti elettrici indiretti;
 - c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
 - d) innesco di esplosioni;
 - e) fulminazione diretta ed indiretta;
 - f) sovratensioni;
 - g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. (...)

⁶² **D.Lgs. 81/2008 Art. 80. Obblighi del datore di lavoro**

(...) 3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche. (...)

⁶³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 85. Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature**

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.

2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme tecniche di cui all'allegato IX.

⁶⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 163. Obblighi del datore di lavoro**

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.

2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.

3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

⁶⁵ **D.Lgs. 81/2008 Art. 164. Informazione e formazione**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
- b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

⁶⁶

D.Lgs. 81/2008 Art. 168. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio di lesioni derivanti dalla movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:

- a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza;
- b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori in relazione alla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII;



concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro in tutti i luoghi di lavoro, di rispettiva competenza, ove lavora personale provinciale;

cc. tutte le funzioni di cui al Titolo VIII capo III del D.Lgs. 81/2008 e norme legislative collegate, concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione dalle vibrazioni durante il lavoro in tutti i luoghi di lavoro, di rispettiva competenza, ove lavora personale provinciale;

dd. le funzioni di cui agli artt. 174, 176 e 177⁶⁷ del D.Lgs. 81/2008, relative al corretto uso dei videoterminali anche tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 175;

c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;

d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.

3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

Art. 169. Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;
- b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

⁶⁷ **D.Lgs. 81/2008 Art. 174. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'[articolo 28](#), analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
- c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.

3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all'[articolo 173](#), in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Art. 175. Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.

6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.

7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176. Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), con particolare riferimento:

- a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
- b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'[articolo 41](#), comma 6.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.

4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'[articolo 41](#), comma 2, lettera c).

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177. Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'[articolo 18](#), comma 1, lettera l), il datore di lavoro:

- a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'[articolo 174](#);
 - 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - 3) la protezione degli occhi e della vista;
- b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato



ee. le funzioni di cui all'art. 210⁶⁸ del D.Lgs. 81/2008 relative all'elaborazione e applicazione di un programma d'azione comprensivo di misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione ai campi elettromagnetici;

ff. le funzioni di cui all'art. 217⁶⁹ del D.Lgs. 81/2008 relative all'elaborazione e applicazione di un programma d'azione comprensivo di misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione delle radiazioni ottiche artificiali;

⁶⁸ **D.Lgs. 81/2008 Art. 210. Misure di prevenzione e protezione**

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'*articolo 208* sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'*articolo 209*, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.

2. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'*articolo 209*, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse è limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.

3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

4. A norma dell'*articolo 209*, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio

⁶⁹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 217. Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi**

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'*articolo 17*, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

- a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;
- b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;
- h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'*articolo 216*, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere superino i valori limite di esposizione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre limitate, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appa



n° 187850

gg. le funzioni di cui agli artt. 225⁷⁰, 226⁷¹ e 227⁷² del D.Lgs. 81/2008 relative all'elaborazione e applicazione di un programma d'azione comprensivo di misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione ad agenti chimici;

hh. le funzioni di cui agli artt. 229⁷³ co. 5, 242⁷⁴ co. 2, 3 e 5 e 279⁷⁵ co.2 del D.Lgs. 81/2008 relative all'adozione delle misure di prevenzione e protezione per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati;

⁷⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 225. Misure specifiche di protezione e di prevenzione**

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'[articolo 223](#), provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

- a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
- b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
- c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;
- d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli [articoli 229](#) e [230](#).

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui è riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'[articolo 223](#). Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

- a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;
- b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

⁷¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 226. Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze**

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli [articoli 43](#) e [44](#), nonché quelle previste dal [decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998](#), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui è consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

- a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione delle situazioni di emergenza, sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure;
- b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possono derivare da situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

ii. le funzioni di cui agli artt. 235⁷⁶, 237⁷⁷, 238⁷⁸, 239⁷⁹, 240⁸⁰ e 241⁸¹ del D.Lgs. 81/2008 relative all'elaborazione e applicazione di un programma d'azione comprensivo di misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni;

jj. tutte le funzioni di cui al Titolo IX capo III sezione I del D.Lgs. 81/2008, in particolare gli artt. 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258 e norme legislative collegate, concernenti la protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro in tutti i luoghi ove lavora

⁷² **D.Lgs. 81/2008 Art. 227. Informazione e formazione per i lavoratori**

1. Fermo restando quanto previsto agli [articoli 36 e 37](#), il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
 - a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
 - b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
 - c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
 - d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei [decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52](#), e [14 marzo 2003, n. 65](#), e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
 - a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'[articolo 223](#). Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
 - b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai [decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52](#), e [14 marzo 2003, n. 65](#), e successive modificazioni.

⁷³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 229. Sorveglianza sanitaria**

- (...)
5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'[articolo 42](#).
- (...)

⁷⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 242. Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche**

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'[articolo 236](#) ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'[articolo 42](#).
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
 - a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'[articolo 236](#);
 - b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria e comunque dell'esposizione all'agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

⁷⁵ **D.Lgs. 81/2008 Art. 279. Prevenzione e controllo**

1. Qualora l'esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità i lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#).
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
 - a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
 - b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'[articolo 42](#).
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un agente biologico, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'[articolo 236](#).



personale provinciale;

kk. le funzioni di cui agli artt. 269, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 277 e 278 del D.Lgs. 81/2008 relative alle attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizioni ad agenti biologici;

ll. le funzioni di cui agli artt. 289, 291, 292, 293 e 296 del D.Lgs. 81/2008 relative all'adozione delle misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

⁷⁶ **D.Lgs. 81/2008 Art. 235. Sostituzione e riduzione**

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

⁷⁷ **D.Lgs. 81/2008 Art. 237. Misure tecniche, organizzative, procedurali**

1. Il datore di lavoro:
 - a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
 - b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
 - c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
 - d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;
 - e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti;
 - f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
 - g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;
 - h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
 - i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

⁷⁸ **D.Lgs. 81/2008 Art. 238. Misure tecniche**

1. Il datore di lavoro:
 - a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
 - b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
 - c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. Nelle zone di lavoro di cui all'[articolo 237](#), comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

⁷⁹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 239. Informazione e formazione**

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
 - a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute e i rischi supplementari dovuti al fumare;
 - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
 - c) le misure igieniche da osservare;
 - d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione.



4.2) Oggetto delle deleghe di funzioni ai Dirigenti responsabili di sedi lavorative.

Come dirigente responsabile delle sedi lavorative sarà scelto uno dei dirigenti presenti in sede con priorità per i dirigenti tecnici e in mancanza, il dirigente competente per le attività ivi esercitate. In prima applicazione, nelle more della redazione di atti specifici di nomina ed aggiornamento, i Dirigenti responsabili delle sedi lavorative sono individuati come riportato nell'appendice 1 al presente regolamento.

Ai Dirigenti responsabili di sedi lavorative saranno delegate tutte le funzioni sopra richiamate, già delegate ai Dirigenti, nonché le stesse funzioni relative ai luoghi di lavoro comuni della sede lavorativa attribuita, con provvedimento del datore di lavoro, quali: le vie di esodo (corridoi, scale, rampe e ascensori), gli accessi esterni, gli spazi comuni (atrii e disimpegni), i servizi igienici ed in genere ogni altro ambiente comune della sede lavorativa, nonché ogni altra struttura non diversamente e specificamente attribuito ai Dirigenti. Qualora gli spazi comuni anzidetti siano utilizzati da lavoratori aventi un datore di lavoro diverso da quello dell'Ente Provincia, è dato compito al dirigente responsabile della sede lavorativa, di interfacciarsi con lo stesso al fine di coordinare le attività comuni. Tali attività di coordinamento dovranno essere formalizzate in appositi verbali di riunione. Per l'attuazione delle funzioni delegate, i Dirigenti responsabili di sedi lavorative, consultato ove occorra il Responsabile del S.P.P., si avvalgono dell'opera dei Responsabili delle Squadre di Emergenza e degli addetti alle Squadre di Emergenza, nominati dal Datore di Lavoro per ciascuna delle sedi lavorative di

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei [decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52](#), e [14 marzo 2003, n. 65](#), e successive modificazioni.

⁸⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 240. Esposizione non prevedibile**

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

⁸¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 241. Operazioni lavorative particolari**

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati durante le suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario e deve essere evitata l'espletare.



n° 187850

competenza. Possono inoltre avvalersi dell'opera di personale subordinato assegnato ai servizi di propria competenza, di ciò appositamente incaricato, nel rispetto delle professionalità, delle qualifiche e delle competenze specifiche del personale assegnato, individuato prioritariamente tra quello in possesso di posizione organizzativa.

Ad essi compete in particolare:

- a. verificare che tutte le figure indicate nel piano di emergenza e/o nel piano di evacuazione della sede lavorativa di competenza, (Responsabile della Squadra di Emergenza, addetti alla Squadra di Emergenza, tutti i lavoratori della sede) conoscano le procedure previste nei piani stessi per l'attuazione di un rapido esodo in caso di necessità;
- b. verificare che gli addetti alla Squadra di Emergenza siano sempre nel numero individuato dal Datore di Lavoro con proprio provvedimento, segnalando tempestivamente allo stesso le necessità di sostituzione e formazione di quelli che per esigenze personali, di trasferimento o di pensionamento non fossero più disponibili;
- c. distribuire gli arredi e ubicare le attrezzature di lavoro comuni rispettando gli spazi di sicurezza per garantire un rapido esodo dei lavoratori ed i principi ergonomici richiamati nel D.Lgs. 81/2008, secondo le prescrizioni del Responsabile del S.P.P.;
- d. d'intesa e previ accordi col Responsabile della Squadra di Emergenza che organizza, effettuare l'esercitazione periodica di esodo con le cadenze e le modalità indicate al punto 7.4⁸² dell'allegato VII al D.M. 1998, annotandone i risultati in apposito verbale, da trasmettere tempestivamente al Datore di Lavoro e dandone informazione al Servizio Sicurezza del Settore 6 e al Responsabile del S.P.P., ponendo in risalto le eventuali carenze o inefficienze riscontrate;

⁸²Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

Allegato VII 7.4 - Esercitazioni antincendio.

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove le esercitazioni antincendio.



e. le funzioni di cui all'art. 64⁸³ comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, con le precisazioni contenute nell'allegato II del D.M. 1998, per la verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro di propria competenza;

4.3) Oggetto delle deleghe di funzioni relative ai “Cantieri temporanei e mobili” di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

Per l'attuazione delle funzioni delegate, i Dirigenti in questione, consultato ove occorra il Responsabile del S.P.P., possono avvalersi dell'opera di personale subordinato assegnato ai servizi di propria competenza, di ciò appositamente incaricato, nel rispetto delle professionalità, delle qualifiche e delle competenze specifiche del personale assegnato, individuato prioritariamente tra quello in possesso di posizione organizzativa. Ai Dirigenti relativi saranno delegate tutte le funzioni sopra richiamate, già delegate ai Dirigenti ed ai Dirigenti responsabili di sedi lavorative, ove del caso, relative ai luoghi di lavoro di propria rispettiva competenza. Saranno inoltre delegate sempre relativamente ai luoghi di lavoro di propria rispettiva competenza e per i contratti dagli stessi sottoscritti:

a. la verifica degli adempimenti di cui all'art. 90⁸⁴ del D.Lgs. 81 relative agli obblighi del committente o

⁸³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 64. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

(...)

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombrare allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;

⁸⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all' [articolo 15](#), in particolare:

a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;

b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui all' [articolo 91](#), comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all' [articolo 98](#).

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all' [articolo 98](#), ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all' [articolo 98](#), i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini, i lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante p
lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del docu
corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XV”

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per categorie, e delle imprese esecutrici e dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni

SINCERT

SINCERT



del responsabile dei lavori;

b. la verifica degli adempimenti di cui all'art. 95⁸⁵ del D.Lgs. 81/2008 relative alle misure generali di tutela nel caso i lavori siano eseguiti in economia diretta;

c. la verifica degli adempimenti di cui agli artt. 96⁸⁶ e 97⁸⁷ del D.Lgs. 81/2008 nel caso i lavori siano eseguiti in economia diretta, relative agli obblighi a carico del Datore di Lavoro nei cantieri temporanei o mobili della viabilità, dell'edilizia, della forestazione e delle opere di bonifica e sistemazione idraulica, i cui lavori sono

nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'[articolo 91](#), comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista, oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.

⁸⁵ D.Lgs. 81/2008 Art. 95. Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#) e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- g) la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

⁸⁶ D.Lgs. 81/2008 Art. 96. Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle (...) e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89](#), comma 1, lettera h).

1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 26](#).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'[articolo 17](#), comma 1, lettera a), all'[articolo 26](#), commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all'[articolo 29](#), comma 3.

⁸⁷ D.Lgs. 81/2008 Art. 97. Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'[articolo 26](#), fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 96](#), comma 2, sono riferiti all'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'[articolo 96](#), comma 2, lettera a).

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli [articoli 95](#) e [96](#);



n° 187850

svolti in amministrazione diretta con personale provinciale. Per omogeneità di indirizzo, le funzioni delegate in argomento sono estese indistintamente a tutti i cantieri relativi alle opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro, nonché alle prestazioni rese dal personale provinciale nell'ambito dei servizi di reperibilità ed antincendio boschivo;-

d. gli adempimenti di cui al Titolo IV Cantieri temporanei o mobili Capo II Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota del D.Lgs. 81/2008, in particolare le funzioni di cui agli artt. 111⁸⁸ e 116⁸⁹ del D.Lgs. 81, relative alle disposizioni normative per l'uso delle attrezzature di

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

⁸⁸ **D.Lgs. 81/2008 Art. 111. Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota**

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro conformi alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota.

⁸⁹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 116. Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi**

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altri strumenti idonei;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere i lavoratori in caso di emergenza. Il datore di lavoro programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli altri elementi necessari per la sicurezza.

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della verifica della compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.



n° 187850

lavoro ed in particolare delle attrezzature per i lavori in quota, per l'impiego di ponteggi e dei sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi nel caso i lavori siano realizzati in economia diretta;

4.4) Oggetto delle deleghe di ulteriori funzioni al Dirigente del settore “Lavori Pubblici e Patrimonio” o comunque denominato

Il Dirigente del settore Lavori Pubblici e Patrimonio, deve prevedere nel proprio PEG le disponibilità di bilancio, atte a coprire l'incarico per la designazione del Responsabile del S.P.P.

Allo stesso saranno delegate tutte le funzioni sopra richiamate, già delegate ai Dirigenti e ove del caso, ai Dirigenti responsabili di sedi lavorative, relative ai luoghi di lavoro di propria rispettiva competenza. Per l'attuazione delle funzioni delegate il Dirigente su indicato può avvalersi dell'opera di personale subordinato assegnatogli di ciò appositamente incaricato, nel rispetto delle professionalità, delle qualifiche e delle competenze specifiche del personale assegnato.

Al Dirigente suddetto compete inoltre:

- a. effettuare tutti gli interventi di ‘verifica’, ‘revisione’, ‘manutenzione’ e ‘controllo’, ad integrazione e completamento di quelli di ‘sorveglianza’ e ‘ispezione’ affidati ai Responsabili delle Squadre di Emergenza ed ai Dirigenti Responsabili delle sedi lavorative, secondo le procedure previste dalla legge per far parte integrante e sostanziale del registro dei controlli e delle manutenzioni periodiche, con le scadenze temporali previste dalla normativa vigente, al fine di monitorare costantemente lo stato di efficienza, la sicurezza e le condizioni di agibilità delle strutture e la conformità alle norme del D.M. 37/2008 ed alle certificazioni acquisite degli impianti tecnologici e delle attrezzature nonché garantire la costante efficienza dei presidi antincendio; in tutte le sedi ove lavora personale provinciale, con particolare riferimento alle funzioni di cui all'art. 64⁹⁰ co.1. lett. e) del D.Lgs. 81 relative alla regolare manutenzione e controllo degli impianti;
- b. tenere costantemente aggiornato, per quanto di competenza, il registro dei controlli e delle manutenzioni periodiche secondo le scadenze temporali previste dalla vigente normativa;

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

⁹⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 64. Obblighi del datore di lavoro**

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

- (...) e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, manutenzione e al controllo del loro funzionamento



- c. le funzioni di cui all'art. 18⁹¹ comma 3 del D.Lgs. 81/2008, pertinenti gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici della Provincia;
- d. le funzioni per la verifica delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro, comprendenti la programmazione e la conseguente realizzazione degli interventi, eccedenti l'ordinaria manutenzione, che si rendessero necessari per garantire la costante efficienza, la funzionalità e la sicurezza delle strutture, degli impianti tecnologici e dei presidi antincendio delle sedi lavorative di proprietà provinciale, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio, ordinari e straordinari, allo stesso formalmente assegnati ogni anno col PEG;
- e. le funzioni di cui all'art. 43⁹² co. 1 lett. e-bis) del D.Lgs. 81 relative alla presenza di mezzi di estinzione incendi;
- f. le funzioni di cui all'art. 84⁹³ del D.Lgs. 81 relative alla protezione dagli effetti dei fulmini;
- g. le funzioni di cui all'art. 86⁹⁴ del D.Lgs. 81 relative alle verifiche e controlli degli impianti elettrici (esclusi utilizzatori) e degli impianti di protezione dai fulmini;

In caso di mancanza di risorse assegnate, gli obblighi sono assolti con la richiesta di finanziamento in sede di proposta di bilancio.

4.5) Delega di funzioni al Dirigente del settore "Amministrazione Generale" o comunque denominato

Il Dirigente del settore Amministrazione Generale, deve prevedere nel proprio PEG le disponibilità di bilancio,

⁹¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**
(...)

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

(...)

⁹² **D.Lgs. 81/2008 Art. 43. Disposizioni generali**

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'[articolo 18](#), comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

(...) e-bis) garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L'obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi. (...)

⁹³ **D.Lgs. 81/2008 Art. 84. Protezioni dai fulmini**

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini realizzati secondo le norme tecniche. (...)

⁹⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 86. Verifiche e controlli**

1. Ferme restando le disposizioni del [decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462](#), in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'effettuazione delle verifiche e dei controlli di cui al comma 1.

3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 è verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di

SINCERT

SINCERT



entità la
iteri per

n° 187850

atte a coprire l'incarico per la nomina del medico competente.

Al Dirigente relativo saranno delegate tutte le funzioni sopra richiamate, già delegate ai Dirigenti e ove del caso, ai Dirigenti responsabili di sedi lavorative, relative ai luoghi di lavoro di propria rispettiva competenza diversi da quelli sopra precisati. Per l'attuazione delle funzioni delegate il Dirigente su indicato può avvalersi dell'opera di personale subordinato assegnatogli, di ciò appositamente incaricato nel rispetto delle professionalità, delle qualifiche e delle competenze specifiche del personale assegnato.

Saranno inoltre delegate al suddetto dirigente:

- a. le funzioni di cui all'art. 18⁹⁵ co. 1 lett. g) e g bis) del D.Lgs. 81 relative alle visite mediche e alla sorveglianza sanitaria;
- b. le funzioni di cui all'art. 18⁹⁶ co. 1 lett. r) del D.Lgs. 81 relative alle comunicazione degli infortuni sul lavoro all'INAIL ed ulteriormente anche al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- c. le funzioni di cui all'art. 18⁹⁷ co. 1 lett. aa) del D.Lgs. 81 relative alle comunicazioni dei nominativi degli RLS;
- d. affinché i dirigenti svolgano le funzioni di cui all'art. 18 co. 1 lett. bb) e all'art. 42 co. 1 del D.Lgs. 81 relative alla necessità del giudizio di idoneità per i lavoratori al fine di adibirli alla mansione specifica, nonché all'attuazione delle misure indicate dal medico competente, come stabilito dall'art. 4 p.to 4.1 lett. o) del presente regolamento, trasmette i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria dei dipendenti ricevuti dal medico, ai dirigenti competenti ex art. 218⁹⁸;

⁹⁵ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'*articolo 41*, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro; (...)

⁹⁶ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'*articolo 8*, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'*articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*

⁹⁷ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'*articolo 8*, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

⁹⁸ **D.Lgs. 81/2008 Art. 218. Sorveglianza sanitaria**

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'*articolo 182* e di quanto previsto al comma 1, il datore di lavoro deve assicurare ai lavoratori per i quali è stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'*articolo 2* del D.Lgs. 81/2008, la sorveglianza sanitaria a lungo termine da parte del medico competente.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:



n° 187850

- e. le funzioni di cui all'art. 18⁹⁹ co. 3-bis relative alla vigilanza sull'adempimento degli obblighi del medico competente;
- f. le funzioni di cui agli artt. 243¹⁰⁰ co. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 280¹⁰¹ co. 2 relative alla tenuta del registro;
- g. le funzioni relative alle segnalazioni al Datore di lavoro ed ai Responsabili delle Squadre di Emergenza, le necessità di sostituzione e formazione degli addetti alla Squadra di Emergenza che per esigenze personali, di trasferimento, di pensionamento od altro non fossero più disponibili;

-
- a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;
 - b) il datore di lavoro è informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

⁹⁹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente**

(...) 3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli [articoli ... 25](#), ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. (...)

¹⁰⁰ **D.Lgs. 81/2008 Art. 243. Registro di esposizione e cartelle sanitarie**

1. I lavoratori di cui all'[articolo 242](#) sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'[articolo 242](#), provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'[articolo 25](#), comma 1, lettera c).
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e, secondo le previsioni dell'[articolo 25](#) del presente decreto, ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#), e successive modificazioni.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
 - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
 - b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
 - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
 - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal [decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155](#), ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

¹⁰¹ **D.Lgs. 81/2008 Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali**

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il medico competente e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
 - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
 - b) comunica all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto per tramite del medico competente copia delle cartelle sanitarie e di rischio;
 - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL copia del medesimo registro nonché per il tramite del medico competente copia delle cartelle sanitarie e di rischio.



comma 1, cartelle

copia del

n° 187850

4.6) Oggetto delle deleghe di funzioni al Dirigente del settore “Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale” o comunque denominato.

Il Dirigente del settore Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale o comunque denominato, deve prevedere nel proprio PEG le disponibilità di bilancio, atte a coprire gli obblighi di informazione, formazione ed addestramento dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori che fanno parte delle Squadre di Emergenza, di primo soccorso e del S.P.P.P secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Art. 5. Squadre di Emergenza

I compiti dei Responsabili e dei componenti delle Squadre di Emergenza e degli addetti all’attuazione delle misure organizzative e gestionali in caso di emergenza sono quelli indicati nei ‘piani di emergenza’ e nelle ‘misure organizzative e gestionali in caso di emergenza’ comprese quelle pertinenti ‘il Servizio di Pronto Soccorso’ predisposte per ciascuna sede ed allegate al ‘documento di valutazione dei rischi’ aziendale, limitatamente all’orario di apertura delle sedi stesse e comunque quando nelle sedi siano presenti dipendenti od utenti esterni, per il periodo di tempo in cui sono utilizzate. Dette figure devono obbligatoriamente essere formate seguendo gli specifici corsi con i contenuti e la durata indicata nell’allegato IX¹⁰² al D.M. 1998 per le

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio.

4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.

5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.

6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.

7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

¹⁰² **Decreto Ministeriale 10 marzo 1998**

Allegato IX CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITA'

9.1 - Generalità.

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

9.2 - Attività a rischio di incendio elevato.

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'allegato I al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di

sedi di lavoro rispettivamente a 'rischio di incendio medio' ed a 'rischio di incendio basso'. Le stesse devono essere dotate dei 'dispositivi di protezione individuale' suggeriti dal Responsabile del S.P.P.

Ai Responsabili dei SQUADRE DI EMERGENZA nominati compete inoltre:

- a. effettuare trimestralmente, direttamente o con il supporto degli addetti alle Squadre di Emergenza, tutti gli interventi di 'sorveglianza', 'ispezione' e 'verifica' secondo le procedure specificamente e dettagliatamente precisate nella PR11F "Registro di sorveglianza delle misure di sicurezza e dei comportamenti ambientali negli uffici" segnalando tempestivamente al datore di lavoro al fine di monitorare costantemente lo stato di efficienza e la sicurezza delle strutture, degli impianti tecnologici e delle attrezzature nelle sedi di lavoro di rispettiva competenza e garantire la costante efficienza dei presidi antincendio e la fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza;
- b. verificare periodicamente che i prodotti cartacei e gli arredi in materiale combustibile, in ciascun locale della sede lavorativa e particolarmente nei locali non presidiati, non superino i valori massimi prescritti dal Responsabile del S.P.P., al fine di contenere il carico d'incendio entro i limiti normativi prescritti. In caso di superamento dei valori massimi, indicare al Dirigente competente i quantitativi di materiali combustibili, espressi in Kg. di prodotti della carta (risme, faldoni, scatole di cartone, ecc.), di arredi in legno (armadi, scaffali, scrivanie, tavoli, sedie ed arredi vari, ecc.), da rimuovere dal locale fino al rispetto del limite massimo consentito;
- c. d'intesa e previ accordi col Dirigente responsabile della sede lavorativa che effettua, organizza l'esercitazione periodica di esodo con le cadenze e le modalità indicate al punto 7.4¹⁰³ dell'allegato VII al D.M.

superiore a 50 m;

p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

9.3 - Attività a rischio di incendio medio.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;

b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

9.4 - Attività a rischio di incendio basso.

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

¹⁰³Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

Allegato VII 7.4 - Esercitazioni antincendio.

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico.



1998, annotandone i risultati in apposito verbale, da trasmettere tempestivamente Datore di Lavoro e dandone informazione al Servizio Sicurezza del Settore 6 e al Responsabile del S.P.P., ponendo in risalto le eventuali carenze o inefficienze riscontrate;

d. ogniqualvolta modifiche strutturali, impiantistiche od organizzative vadano a variare i contenuti del ‘piano di emergenza’ esistente e/o del ‘piano di evacuazione’ della sede lavorativa di propria competenza, sottoporre tempestivamente al Dirigente responsabile della sede lavorativa, che a sua volta comunica al Responsabile del S.P.P. le variazioni intervenute perché lo stesso possa tenerli costantemente aggiornati;

e. verificare che la segnaletica di sicurezza, costituita da cartelli di divieto, di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di segnalazione dei presidi antincendio e di pericolo sia correttamente installata e conservata secondo le indicazioni contenute nel ‘piano di emergenza’ e/o fornite direttamente dal Responsabile del S.P.P.;

f. segnalare al Dirigente responsabile della sede lavorativa che a sua volta comunica al settore “Lavori Pubblici e Patrimonio” o comunque denominato, tutti gli interventi di ordinaria manutenzione che si rendessero necessari per mantenere in efficienza le strutture, gli impianti tecnologici fissi e mobili, le eventuali attrezzature di lavoro comuni della sede, nonché i presidi antincendio, o per corrispondere alle eventuali prescrizioni emanate dai competenti organi di vigilanza (U.S.L., VV.F., Ufficio Provinciale del Lavoro, ecc.), dandone informazione al Dirigente responsabile della sede lavorativa, salvo che all’uopo non abbia provveduto autonomamente il dirigente del settore “Lavori Pubblici e Patrimonio”;

Art. 6. Risorse finanziarie

I Dirigenti individuano le risorse finanziarie necessarie per l’eliminazione delle carenze nei luoghi di lavoro di propria competenza e per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione individuate dal Datore di Lavoro tramite il Responsabile del S.P.P. a seguito della valutazione dei rischi effettuata e quindi riportate nel ‘documento di valutazione dei rischi’ di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008. Sentito il Responsabile del S.P.P., il Datore di Lavoro predispone il programma temporale degli interventi necessari, in relazione alla gravità dei

presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un’evacuazione simultanea dell’intero luogo di lavoro. In tali situazioni l’evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l’andamento dell’esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale promuove le esercitazioni antincendio.



rischi rilevati ed all'urgenza della loro eliminazione o riduzione. In relazione alle risorse finanziarie effettivamente loro attribuite col P.E.G., all'inizio di ogni esercizio finanziario determinano pertanto, per ciascuna sede di lavoro di competenza, le somme da destinare agli interventi suddetti.

Art. 7. Operatività delle funzioni delegate

In relazione alla complessità ed alla diversità delle attività svolte dalla Provincia, tali da non consentire al Datore di Lavoro di attendere personalmente alla costante e puntuale applicazione delle norme di sicurezza del lavoro, le funzioni delegate trovano fondamento nell'art. 16¹⁰⁴ del D.Lgs. 81, che ammette la delega ove non è espressamente esclusa, con i limiti e le condizioni stabilite nel citato articolo.

Con tali premesse, l'operatività delle funzioni delegate rimane subordinata:

- a. all'impossibilità per i delegati, debitamente, tempestivamente e formalmente segnalata al Datore di Lavoro, di attuare le funzioni trasferite o parte di esse e di adempiere agli obblighi da esse derivanti, per inidoneità del personale assegnato, insufficienza di risorse annualmente attribuite col P.E.G., carenze strutturali, impiantistiche ed igieniche dei luoghi di lavoro di propria rispettiva competenza, anche con riferimento ai volumi ed alle superfici minime imposte da norme sanitarie;
- b. alla tempestiva sostituzione dei Responsabili delle Squadre di Emergenza, degli addetti alle Squadre di Emergenza e degli addetti all'attuazione delle misure organizzative e gestionali in caso di emergenza, su segnalazione dei Dirigenti, qualora taluni di essi non fossero più disponibili per esigenze personali, di trasferimento, di pensionamento od altro;
- c. alla proposta al Presidente della Provincia da parte del Datore di Lavoro di sostituzione dei Dirigenti che lo stesso abbia riconosciuto inadempienti rispetto agli obblighi di sicurezza ad essi derivanti con l'attribuzione delle deleghe di cui al presente disciplinare;
- d. all'assenza di qualsiasi interferenza da parte del Datore di Lavoro nell'attività dei Dirigenti nelle funzioni delegate.

¹⁰⁴ **D.Lgs. 81/2008 Art. 16. Delega di funzioni**

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
 - a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
 - b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
 - d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
 - e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'[articolo 30, comma 4](#).
- 3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente funzioni delegate.

Art. 8. Entrata in vigore

Il presente entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione. Ove intervengano disposizioni normative di qualunque fonte che modifichino, integrino o sostituiscano le disposizioni contenute nel presente, le stesse si intendono immediatamente operative senza necessità di recepime.

APPENDICE 1

In prima applicazione, nelle more della redazione di atti specifici di nomina ed aggiornamento, i Dirigenti responsabili delle sedi lavorative sono individuati come riportato nell'appendice 1 al presente regolamento.

- Palazzo del Governo Via Vittorio Veneto, 2: dir. ing. R. Serafini già individuato con Provv. Segretario Generale prot. n. 40796 del 09/07/2009;
- Archivio Centrale Viale Italia - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Autorimessa Provinciale - Via XXIV Maggio - La Spezia - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Centro Bibliotecario - Via Bragarina - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Centro ittico di Chiusola - Varese Ligure: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Centro Tiresia - Loc. Bellavista - Lerici (SP): Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Centro per l'impiego - Piazza Vittorio Veneto n. 6/c - Sarzana (SP): Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Centro per l'impiego - Via XXIV Maggio - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Sede Distaccata Uffici - Via Valle n. 8 - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Sede Uffici- Via XXIV Maggio, 35 - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Sede Uffici- Via XXIV Maggio, 3 - La Spezia: dir. ing. G. Mancini già individuato con Atto di delega Segretario Generale prot. n. 45538 del 21/08/2007
- Sede Uffici - Viale Amendola - La Spezia: dir. ing. G. Benvenuto già individuato con Atto di delega Segretario Generale prot. n. 45544 del 21/08/2007;
- Sede Uffici - Via Migliari - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Sede Uffici - Viale Mazzini - La Spezia - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Magazzino squadra operai - Via Bragarina - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Magazzino Operai Viabilità della Lombacca - Loc. La Foce - La Spezia: Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Magazzino Operai Viabilità Via San Venanzio - Ceparana (Sp): Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Magazzino Operai Viabilità Via Levante - Pignone (Sp): Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Magazzino Operai Viabilità Loc. Ponte - Arcola (Sp): Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Magazzino Operai Viabilità - Loc. Ponte Santa Margherita - Carro (Sp): Dirigente competente per l'attività ivi esercitata;
- Magazzino Operai Viabilità - Sesta Godano (Sp): Dirigente comp

